



COORDINAMENTO LOMBARDIA ASSOCIAZIONI DIABETICI

L'anno 2002 duemiladue, il giorno 19 del mese di giugno si sono riunite le Associazioni Diabetici con sede nella Regione Lombardia:

BERGAMO	X
BRESCIA	X
CAMUNO SEBINA	X
CINISELLO e Comuni limitrofi	
CREMA	X
CREMONA	X
MANTOVA (delega telefonica)	X
MILANO	X
MONZA E BRIANZA	X
NOVA MILANESE	X
A D I Q (Alpinisti Diabetici In Quota)	X

Tutti i riuniti e sopra citati, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Le suddette parti, tutti cittadini italiani, dichiarano di costituire, come costituiscono, un **Coordinamento** formato dalle Associazioni Diabetici qui riunite, tutt'ora attive ed autonomamente operative, senza fini di lucro denominato
“COORDINAMENTO LOMBARDIA ASSOCIAZIONI DIABETICI”

Art. 2 – Il Coordinamento ha Sede

C/o Associazione Diabetici della Provincia di Milano

Presso Ospedale V. Buzzi, Via Castelvetro, 32 20154 MILANO

Art. 3 – Il Coordinamento Lombardia Associazioni Diabetici ha gli scopi, la durata ed è retto dalle norme contenute nello Statuto che, letto ed approvato dalle parti presenti è stato incondizionatamente accettato.

Art. 4 – A comporre il primo Consiglio direttivo, che resterà in carica sino al

31/12/2004

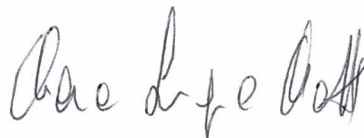
Vengono eletti all'unanimità, i signori

Corna Paolo,
De Giuli Giancarlo,
Maestri Francesco,
Mottes Maria Luigia,
Sormani Mauro.

Il Consiglio così nominato nomina Presidente la signora: Maria Luigia Mottes

Vice Presidente sig. : Giancarlo De Giuli

Segretario / Tesoriere sig. : Adolfo Chiesa



Maria Luigia Mottes
Presidente del CLAD



STATUTO DEL COORDINAMENTO LOMBARDIA ASSOCIAZIONI DIABETICI

Articolo I

Costituzione

E' costituito il Coordinamento Lombardia Associazioni Diabetici, acronimo **C. L. A. D.**

Il Coordinamento è volontaristico, apolitico, apartitico e senza fini di lucro.

Il C.L.A.D. è disciplinato dal presente Statuto ed agisce nei limiti della normativa sulle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – (Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997), della legislazione vigente e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2

Sede

Il C.L.A.D. ha sede presso l'Associazione del Presidente in carica.

Articolo 3

Durata

La durata del C. L. A. D. è a tempo indeterminato.

Esso può essere sciolto per cause riportate all'art. 17 del presente statuto

Articolo 4

Scopi

Il C. L. A. D. persegue il fine della solidarietà umana attraverso il volontariato sociale, ponendosi come struttura qualificata di consulenza e di operatività a supporto delle singole Associazioni non lucrative di volontariato che operano a livello regionale in favore dei Diabetici.

In particolare il C. L. A. D. si prefigge i seguenti scopi:

- approfondire lo studio delle modalità utili per contrastare il diffondersi della malattia ed agevolare il potenziamento ed il miglioramento delle strutture necessarie per l'assistenza al diabetico nella regione Lombardia;
- esperire ogni utile iniziativa per la positiva soluzione dei problemi relativi alla patologia diabetica;
- curare che venga garantito un corretto ed adeguato approvvigionamento di prodotti farmaceutici e presidi indispensabili per la cura del diabete
- tenere contatti con le altre associazioni del settore per costituire un coordinamento nazionale;
- sensibilizzare le autorità regionali e nazionali sui problemi connessi alla prevenzione e cura del diabete;
- essere di stimolo e supporto per i servizi sanitari pubblici e privati;
- nominare i rappresentanti presso gli Enti regionali, nazionali ed internazionali delle Associazioni Diabetici in seno alle relative Commissioni o Gruppi di Lavoro per il Diabete.

Articolo 5

Soci

Tutte le Associazioni dei Diabetici effettivamente operanti nella regione Lombardia possono aderire, in qualità di Socio al Coordinamento nominando un loro rappresentante.

La qualifica di socio si consegue a seguito di richiesta che risulti accettata dal consiglio direttivo a suo insindacabile giudizio motivato.

Il socio si impegna a rispettare gli obblighi statutari ed le deliberazioni degli Organi del Coordinamento.

Il socio è tenuto a versare ogni anno la quota sociale la cui entità viene stabilita dall'Assemblea del Coordinamento in misura sufficiente a far fronte alle spese ed agli oneri del Coordinamento.

L'adesione del socio è sempre a titolo di rappresentante dell'Associazione Diabetici di appartenenza.

La qualità di socio si perde per, dimissioni, morosità, estinzione dell'Associazione di appartenenza ed attività contraria agli scopi statutari. La morosità viene dichiarata dal Consiglio direttivo dopo che il socio non abbia versato la quota nel termine assegnatogli.

L'attività contraria agli scopi statutari deve essere dichiarata dal Consigli Direttivo..

In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale, il Socio non può vantare alcuna pretesa di carattere economico e/o patrimoniale nei confronti del C. L.A.D.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola con il versamento della quota associativa.

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese a coloro che sono stati incaricati di specifici compiti dagli Organi statutari che ne stabiliscono anche i limiti.

L'adesione al C.L.A.D. si considera tacitamente rinnovata in assenza di diversa comunicazione del socio entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il tacito rinnovo obbliga gli associati al versamento della quota del rinnovo iscrizione.

Articolo 6

Organi Statutari

Sono organi del Coordinamento:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Probiviri.

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano del Coordinamento.

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro il mese di aprile mediante avviso via posta o Fax o e-mail o con altri mezzi ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo, con un anticipo minimo di 10 giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della convocazione, l'ordine del giorno, l'indicazione della seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria è convocata, oltre nel caso sopra previsto, ogni qual volta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o lo richiedano 1/5 (un quinto) dei soci.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci.

Trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'intervento all'assemblea è personale.

E' ammessa delega scritta ad altro socio. Ogni intervento non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono assunte, a maggioranza assoluta dei votanti, a scrutinio segreto o per alzata di mano a giudizio dell'assemblea.

Per lo scioglimento del Coordinamento e la devoluzione del suo patrimonio (vedi anche art. 17), è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti ed il verbale dell'assemblea deve essere redatto da notaio.

La nomina dei componenti gli organi collegiali è assunta sempre a scrutinio segreto.

Le deliberazioni assembleari impegnano tutti i soci.

L'assemblea ordinaria**delibera :**

- sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'anno seguente;
- sulla destinazione o copertura rispettivamente dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sull'ammontare della quota sociale annua;
- su ogni argomento che le sia sottoposto dal Presidente e dal Consiglio direttivo e su quanto le sia demandato per legge o per Statuto.
- sull'eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

elegge:

- il Consiglio Direttivo, previa fissazione del numero dei componenti;
- i Revisori dei Conti;
- il Collegio dei probiviri;
- il proprio Presidente, che può anche non essere il presidente del Coordinamento, il quale nomina il segretario.

Spetta al presidente constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto il verbale sull'apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata sempre con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera :

- sullo scioglimento del C.L.A.D. e devoluzione del patrimonio, in conformità all'art. 21 ultimo comma del codice civile, alla legge 266/91 art. 4 comma 5;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Articolo 8**Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo, eletto tra i soci, è composto da cinque a sette membri rieleggibili e dura in carica cinque anni.

Fa eccezione il primo Consiglio, eletto dai Soci Fondatori, che ha durata sino al 31/12/2004.

Il Consiglio direttivo nomina, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere-Segretario.

Coadiuvava il Consiglio Direttivo, senza potestà di voto, un consulente Sanitario, nominato dallo stesso Consiglio su proposta del Presidente, e scelto tra i componenti l'équipe di medicina del Centro antidiabetico di un ospedale della città dove ha sede una Associazione membro del Coordinamento.

Il Consiglio Direttivo può attribuire parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo composto da un numero più limitato di componenti rispetto al Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Deve riunirsi, in particolare, una volta all'anno per deliberare sulla presentazione all'assemblea dei conti, preventivo e consuntivo.

E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Coordinamento o, in sua assenza, dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale che è sottoscritto dal presidente, o in sua assenza dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano di età dei presenti e dal segretario.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Coordinamento, senza alcuna limitazione.

In particolare, spetta al Consiglio di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di ogni gestione; di predisporre la relazione-programma della futura attività da presentare all'assemblea dei soci, di seguire lo svolgimento della attività associativa e di mantenere i contatti con i soci e con ogni altro ente e persona; di promuovere tutte le iniziative utili per la vita del Coordinamento; di prendere qualsiasi provvedimento che non sia, per legge o per Statuto, riservato alla competenza della assemblea degli associati; di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli; di deliberare sulla ammissione dei soci, di deliberare in via di urgenza qualsiasi provvedimento, anche riservato alla competenza della assemblea, salvo ratifica di quest'ultima nella sua prossima riunione; di decidere in ordine a rimborsi di spese ed emolumenti da corrispondere per particolari prestazioni.

Il consiglio distribuisce tra i propri componenti incarichi particolari, può chiamare a collaborare esperti di diverse discipline, compila, se lo ritiene opportuno, e modifica, il regolamento per il funzionamento del Coordinamento, che entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'assemblea e che obbliga tutti gli associati.

Articolo 9

Presidente

Il presidente rappresenta il Coordinamento presso i terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni della assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva; in caso assenza o impedimento, la rappresentanza del C.L.A.D. spetterà al Vice Presidente.

Articolo 10

Tesoriere

Il tesoriere provvede alla tenuta dei documenti contabili ed amministrativi, alle esazioni dei contributi e al pagamento delle spese. Provvede anche alla compilazione dei rendiconti e dei bilanci, da sottoporre al consiglio direttivo che li sottoscrive e li presenta all'esame e all'approvazione dell'assemblea.

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 11

Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre, anche fra persone non socie. Nominano, nel loro seno, un presidente. Essi controllano l'amministrazione e i bilanci consuntivi. Compilano una relazione da presentare all'assemblea generale.

Articolo 12

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'assemblea in numero di tre fra persone non socie. Interviene e delibera su eventuali divergenze o controversie che dovessero insorgere in seno al Coordinamento.

L'appartenenza al Coordinamento comporta come tale l'accettazione del Collegio dei probiviri.

Articolo 13

Risorse economiche

Le risorse economiche del C.L.A.D. sono costituite:

- dalle quote annuali dei Soci;
- dai contributi, donazioni, rimborsi derivanti da qualsiasi fonte riconosciuta dalla legge.
- da quanto previsto dalla legge 266/91.

Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del C.L.A.D. , a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre che per legge, statuto o regolamento fanno parte del medesimo coordinamento.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14

Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo vengono elaborati dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato.

I bilanci consuntivo e preventivo sono controllati dal Collegio dei Revisori.

Il Bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 15

Collaboratori

Il C.L.A.D. può giovare dell'opera di collaboratori esterni, in rispetto a quanto previsto in materia dalle leggi vigenti.

Articolo 16

Responsabilità

I titolari di cariche associative ed i volontari sono assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi direttamente dalle rispettive Associazioni d'appartenenza.

Articolo 17

Scioglimento

Sono da considerarsi cause di scioglimento del C.L.A.D., oltre quelle previste dal Codice Civile:

1. la riduzione dei soci a meno di due;
 2. la delibera Assembleare di scioglimento;
- **I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti**

Articolo 18

Disposizioni Transitorie

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge 266 dell'agosto 1991, alla legislazione sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2
AI N° 15060 Serie 3E il 01 ottobre 2002
CF 97327390155